

COMUNE DI MIANE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

ART. 1
OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti, i limiti e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e di ricerca ai sensi dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244.
2. L'Ente svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
3. La competenza dell'affidamento degli incarichi è del Responsabile del Servizio interessato.
4. Le presenti disposizioni regolamentari quindi **non** si applicano:
 - a) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
 - b) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - c) agli incarichi dell'art.90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - d) a prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi/adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
 - e) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - f) agli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale conferiti ad esperti esterni;
 - g) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
 - h) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

5. Il presente regolamento inoltre non si applica alle prestazioni lavorative occasionali non altamente qualificate e che non richiedono una specializzazione universitaria relative ad attività di natura artistica e socio-culturali strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni, previa adeguata motivazione del responsabile del servizio in relazione al tipo di attività svolta. In tali casi il compenso corrisposto dovrà essere di modica entità e/o equiparabile ad un rimborso spese

6. Le disposizioni non si applicano alle esternalizzazioni di attività nelle quali i rapporti tra il Comune e i soggetti esecutori siano disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito applicativo del d.lgs.163/2006.

7.. Qualora le attività oggetto di incarichi si configurino quali prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del "Codice dei contratti pubblici", si applicheranno le disposizioni ivi contenute e quelle contenute nel Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia adottato in conformità alle disposizioni del Codice.

Art. 2- DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:

- a) gli "incarichi di collaborazione" sono identificabili nello svolgimento di prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b), c), d);
- b) gli "incarichi di studio" sono identificabili nello svolgimento di un'attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione, documentata da una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati contenenti le soluzioni proposte, che diverrà propria dell'Amministrazione e sarà da questa utilizzata, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- c) gli "incarichi di ricerca" presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- d) gli "incarichi di consulenza" sono identificabili con prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche.
- e) la "banca dati" è un insieme di elenchi ove, per ciascun tipo di professionalità, sono indicati gli elementi identificativi sia oggettivi che soggettivi dei candidati.

ART. 3

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità;
 - b) il responsabile competente deve preliminarmente attestare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Annualmente, in concomitanza con la predisposizione dei documenti programmatori del bilancio di previsione, ciascun Responsabile predispone l'eventuale proposta di programma per l'affidamento di incarichi aventi ad oggetto attività di studio, ricerca e consulenza.

Di volta in volta comunque il Responsabile del Servizio che intende conferire l'incarico dovrà inviare richiesta al Segretario Comunale/Direttore Generale il quale valuterà altresì la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune.
3. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 2) è effettuato in base alla programmazione da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. La spesa per il conferimento di incarichi è fissata per ogni anno nella misura del 5 % calcolata con riferimento all'importo dell'intervento 03 – prestazioni di servizi – impegnato al 31 dicembre dell'anno precedente. Il limite di spesa può essere adeguato in aumento, per ragioni eccezionali, con espressa modifica della percentuale di spesa sopraindicata.

ART. 4

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti ad esperti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria, salvo tipologie di incarichi per i quali in virtù di discipline specifiche che ne regolano le competenze, evidentemente infungibili, è possibile derogare al possesso del requisito della preparazione universitaria.
2. L'avviso di cui all'art. 5 potrà prevedere ulteriori requisiti (abilitazione professionale, esperienza, ecc.).

ART. 5

REQUISITI, INCOMPATIBILITA', OBBLIGHI DELL'INCARICATO

1. Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti ai cittadini italiani ed a quelli dell'Unione Europea.

2. Ove si tratti di dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.165/2001.
3. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il comune; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dal responsabile che conferisce l'incarico e comunicato all'interessato.
4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
 - a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
 - b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto di collaborazione continuativo;
 - c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
 - d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
 - e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
 - f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
 - g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
 - h) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo.

ART. 6

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di *curricula* professionali degli esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia degli incarichi da conferire, e con comparazione dell'offerta economica. Ove ritenuto opportuno può essere effettuato un colloquio. In particolare, l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.

2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono l'avviso per il conferimento di specifici incarichi, da divulgare secondo le modalità ritenute più opportune e, comunque, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune per almeno dieci giorni;
3. L'avviso pubblico per l'individuazione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
 - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale e offerta economica a cui può aggiungersi il colloquio) ;
 - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il responsabile procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi *curriculari*, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti dell'eventuale colloquio.
5. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Responsabile del Servizio interessato che vi provvede con apposita determinazione nel rispetto delle previsioni di bilancio e del limite di spesa previsto al comma 4 dell'art. 2.

ART. 7

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando le procedure comparative di cui all'art .5 siano andate deserte;
 - b) in casi eccezionali di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consentono l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 5 ;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
 - d) Prestazioni lavorative di tipo complementare non comprese nell'incarico principale, qualora, motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità. In tal caso l'attività complementare può essere affidata all'incaricato in quanto integrativa dell'affidamento già conferito.
2. Sono altresì escluse dalla procedure comparative e dall'obbligo di comunicazione dell'avviso pubblico:
 - a) gli incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine che comportano per loro stessa natura, o un rimborso spese o, comunque l'attribuzione di un compenso di modica entità non superiore a € 800,00.
 - b) gli incarichi occasionali intesi a valorizzare il volontariato, in particolare per l'inserimento di anziani in attività socialmente utili, e incarichi occasionali di animazione, rivolti a minori ed anziani in attività socio-

ricreative organizzate direttamente dal Comune, nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità e/o equiparabile ad un rimborso spese.

ART. 8 CONTRATTO DI INCARICO

. Il responsabile stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi e clausole essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta;
- d) la durata della prestazione od il termine finale;
- e) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
- h) le condizioni di risoluzione del contratto e le penali in caso di ritardata esecuzione della prestazione e il foro competente;

2. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. L'incarico è svolto dal collaboratore senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento, concordate nel contratto, connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede. Il Comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
3. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi

rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.

4. È ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs.196/2003. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
5. Il comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

ART. 10

PUBBLICITA' E CONTROLLO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Ciascun Responsabile di servizio rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Web del Comune.
2. Gli incarichi di importo superiore a € 5.000,00 sono sottoposti a controllo da parte degli organi di revisione e della Corte dei Conti conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.